



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 1 DEL 20-01-2017

OGGETTO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA – ESERCIZIO PROVVISORIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18.10.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018 e relativi allegati;
- con l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 (Milleproroghe) con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2017/2019 al 31/03/2017 ed autorizzato l'esercizio provvisorio per il 2017;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO del Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014;

VISTO l'art. 163, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, a norma del quale "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.";

ATTESO che l'art. 163, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, prevede che "nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";

CONSIDERATO che l'art 11, comma 17, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria nell'esercizio 2017 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2016 – 2018 per l'annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9;

ATTESO CHE si rende urgente ed indispensabile provvedere al pagamento della sanzione amm.va di €.417,33, con modello F24 precompilato, in favore dell'Agenzia delle Entrate per il mancato accatastamento di un immobile del locale impianto sportivo, come da "avviso di accertamento catastale n.55119/2016 di attribuzione di rendita presunta, liquidazione di tributi speciali, oneri e irrogazione di sanzioni amministrative" del 18.11.2016, notificata in data 23.11.2016, da pagare entro il termine di gg.60 dalla data di notifica con scadenza il 22 gennaio 2017, pena l'applicazione per intero della sanzione;

CONSIDERATO CHE:

- l' art.166, al comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000, prevede che gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
- il predetto art.166, al comma 2, del D.Lgs.vo 267/2000, prevede che il fondo di riserva è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti;
- il predetto art.166, al comma 2 bis, del D.Lgs.vo 267/2000, dispone che la metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;

VISTO il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, principio 8.12, che testualmente recita: "Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente";

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al tempestivo pagamento della sanzione amm.va di €.417,33 in favore dell'Agenzia delle Entrate per evitare l'applicazione della sanzione per intero;

CONSIDERATO, dunque, che l'utilizzo del fondo de quo è motivato dalle esigenze straordinarie sopra descritte e che la mancata effettuazione di tali spese comporterebbe dei danni all'amministrazione;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2017 è stato iscritto

capitolo 8910 il fondo di riserva di € 5.463,79;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad impinguare il capitolo 402 denominato “Versamento sanzioni a carico dell’ente” macroaggregato 1.06.1.110, che attualmente presenta una disponibilità di € 0,00, con le risorse del fondo di riserva;

VERIFICATO che il fondo di riserva di cui al capitolo 8910 del bilancio di previsione 2017, esercizio provvisorio, presenta la disponibilità necessaria per far fronte alla sopradescritta necessità;

ACCERTATO CHE:

- CHE i prelevamenti dal fondo di riserva non hanno carattere di variazioni di bilancio, ma di mere imputazioni, già previste nel bilancio nella sua complessità, e che l'operazione è priva del carattere autorizzatorio che è proprio del bilancio di previsione;

- CHE il prelevamento dal fondo di riserva per sua natura va ad integrare interventi insufficienti senza alterare la programmazione;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce la competenza, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva, all'organo esecutivo;

VISTI gli artt. 15 e 17 della Legge Regionale n. 44/1991, dai quali si evidenzia che la competenza non può essere intestata alla Giunta Comunale, in quanto le relative attribuzioni sono specificatamente disciplinate dal precitato art. 15 e pertanto la competenza è da attribuirsi al Sindaco in quanto titolare, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1992, di una competenza generale residuale;

ACQUISITI i seguenti pareri:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione si esprime parere favorevole

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Bordenga Salvatore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione si esprime parere favorevole

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Rag. Plumeri Giuseppe)

DATO ATTO, altresì, che a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo riserva

risulterà ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio, così come disposto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., allegato 4/2, principio 8.12;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. approvato con la L.R. 15/03/1963, N. 16 e s.m.i.

VISTE le LL.RR. N. 48/91, N. 7/92, N.39/97, N. 23/98 e N. 30/2000;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di operare un prelievo dal fondo di riserva di €.417,33 a valere per €.417,33 sulla quota del fondo di cui all'art.166, al comma 2 bis, del D.Lgs.vo 267/2000, per la copertura di spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
- 2) impinguare il capitolo 402, macroaggregato 1.06.1.110, che attualmente presenta la disponibilità di € 0,00 della somma complessiva di €.417,33;
- 3) di dare atto che per effetto delle variazioni sopra riportate non vengono modificati né i totali dei titoli di bilancio, né il totale generale e che, pertanto, non vengono alterati gli equilibri di bilancio 2017 e 2018;
- 4) di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria per la necessaria trascrizione contabile e per i provvedimenti consequenziali;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto all'organo consiliare.

IL SINDACO

(Geom. Alessandro Plumeri)

IL SINDACO

F.to Geom. ALESSANDRO PLUMERI